



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO NEL CODICE DELLA CRISI

ARTICOLI 268 - 277

Alessandro Servadei

Commercialista ODCEC Bologna

Roma, 10 luglio 2020




DISCLAIMER

Le presenti slide sono espressioni dell'autore e non dell'Ordine professionale di appartenenza o del CNDCEC.

Esse sono state predisposte al solo scopo informativo e per una migliore esposizione dell'intervento del relatore e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale.

Il relatore, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni diretti, indiretti o accidentali, che possano derivare dall'utilizzo della presente presentazione e/o dalle informazioni in essa contenute.

Materiale soggetto alla licenza Attribuzione – Non Commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY – NC – ND – 3.0 IT).

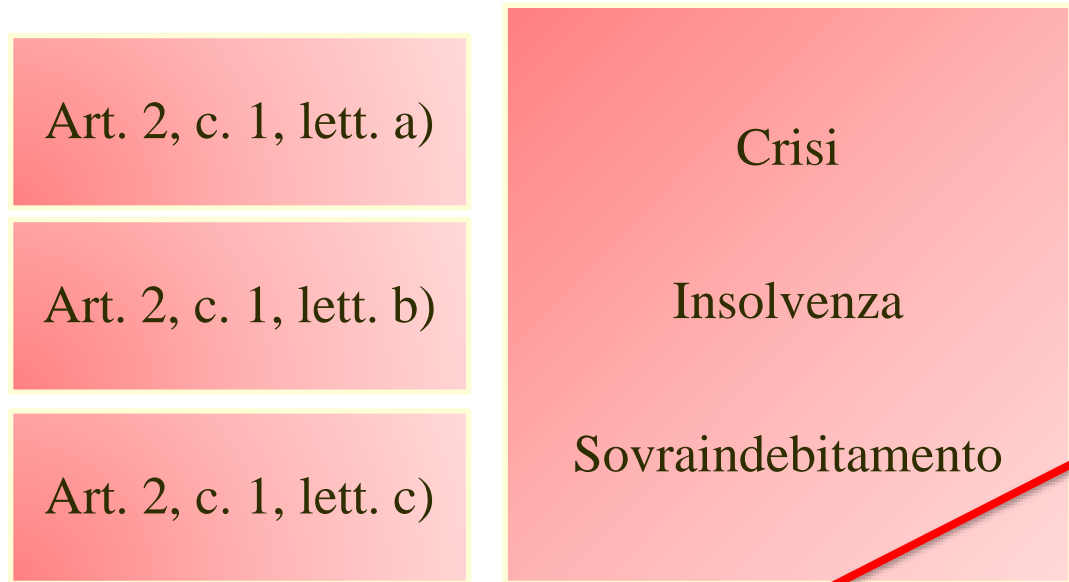


Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in attuazione della Legge n. 155/2017



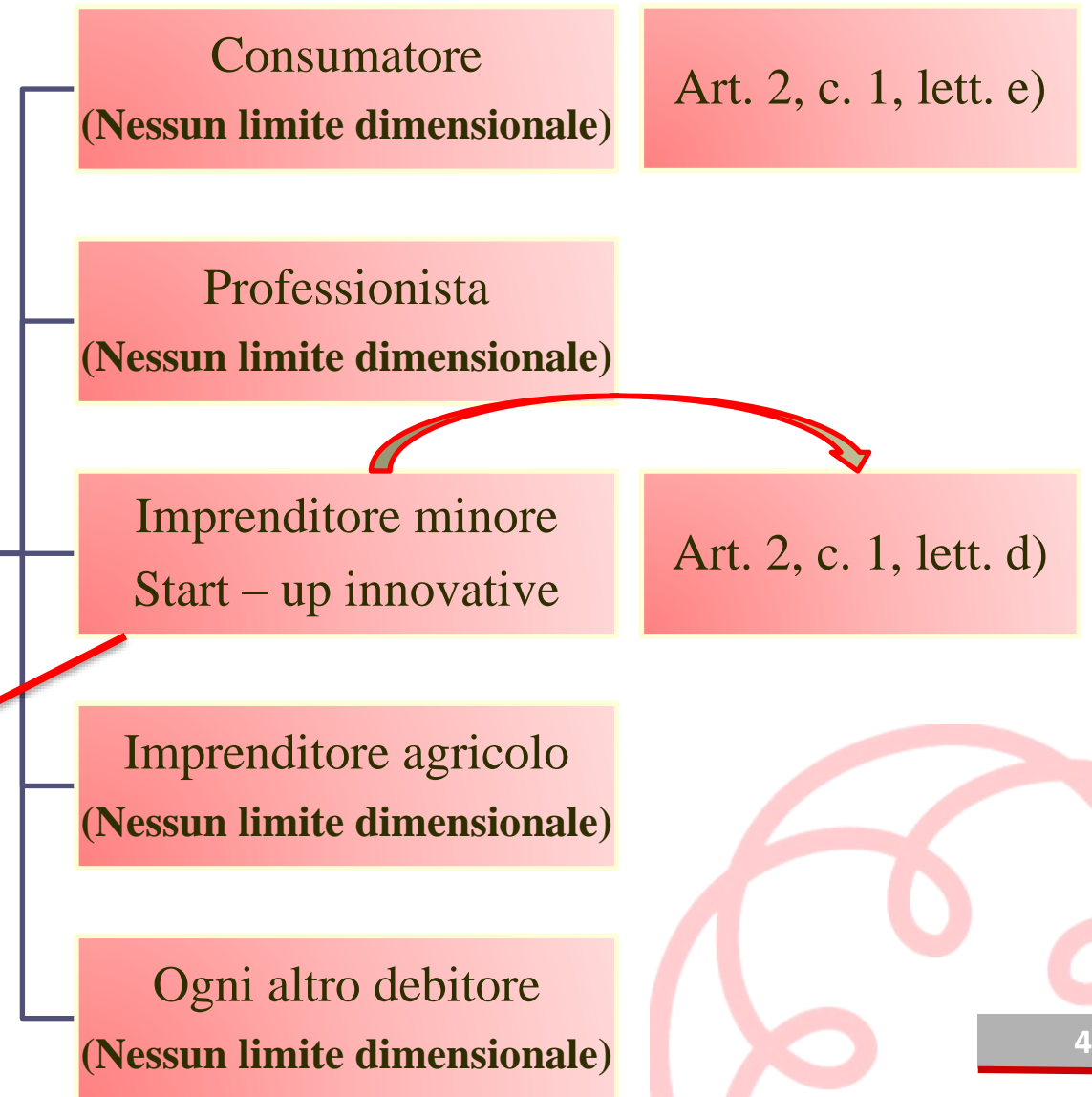
Definizioni

Limiti dimensionali



Decreto Legge n. 179/2012:

- art. 25, comma 1, lett. d): €/ml 5 valore della produzione dal secondo anno
- art. 31, comma 1: rinvio alla Legge n. 3/2012





Art. 2, comma 1, lett. c) Sovraindebitamento

Lo stato di **crisi** o di **insolvenza** del **consumatore**, del **professionista**, dell'**imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo**, delle **start – up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di **ogni altro debitore** non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

Legge n. 3/2012 – Art. 6

Situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente



Crisi

Art. 2, comma 1, lett. a)

lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del **debitore**, e che per **le imprese** si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa **prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate



Prospettica

Insolvenza

Art. 2, comma 1, lett. b)

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il **debitore** non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni



Statica



Impresa minore Art. 2, c. 1, lett. d)

l'impresa che presenta **congiuntamente** i seguenti requisiti: **1)** un attivo patrimoniale di ammontare complessivo **annuo** non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; **2)** ricavi, **in qualunque modo essi risultino**, per un ammontare complessivo **annuo** non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; **3)** un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348

Cassazione Penale, Sez. V, 26 settembre 2016, n. 55030

Il regime tributario di contabilità semplificata previsto per le imprese minori non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 c.c. e che, conseguentemente, il mancato rispetto di tale norma può integrare, "*ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore*", il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Come già statuito dalla medesima Sezione della Suprema Corte nella sentenza n. 52219/2014,



Consumatore

Art. 2, c. 1, lett. e)

Professionista

Ogni altro debitore

la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale **eventualmente svolta, anche se socia** di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (*Snc*), IV (*Sas*) e VI (*Sapa*) del titolo V del libro quinto del codice civile, **per i debiti estranei a quelli sociali**

Art. 3:

1. **L'imprenditore individuale deve** adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e **assumere senza indugio le iniziative** necessarie a farvi fronte.

2. **L'imprenditore collettivo deve** adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e **dell'assunzione di idonee iniziative.**

Art. 268, comma 1:

Il debitore in stato di sovraindebitamento **può** domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Art. 65, comma 1:

I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) **possono** proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.



Art. 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) **possono** proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento **secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.**

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del **titolo III**, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono **svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.**

4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Titolo III

33 - Cessazione

34 - Defunto

35 - Decesso

36 - Eredità

39 - Obblighi



Art. 66

Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento **ha un'origine comune**. Quando uno dei debitori **non è un consumatore**, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ?**

2. Ai fini del comma 1, oltre al **coniuge**, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in modo proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno

Parenti di primo grado

- Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.

- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:

- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).

- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado:

- Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

Affini di primo grado

- Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora


Affini di secondo grado

- marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), etc.

La **convivenza di fatto** è relativa a quelle persone, omosessuali o eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre matrimonio né di sancire il loro legame attraverso l'unione civile, che sono meritevoli di tutela rispetto a determinati aspetti della vita (autocertificazione all'anagrafe)



Sintesi



Art. 14 quater



Lessico

Decreto Legislativo n. 14/2019	Legge n. 3/2012
Concordato minore	Accordo di ristrutturazione
Ristrutturazione debiti del consumatore	Piano del consumatore
Liquidazione controllata	Liquidazione del patrimonio
Esdebitazione	Esdebitazione



Art. 268

Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento **può** domandare con ricorso al tribunale **competente** ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. La domanda **può** essere presentata da un **creditore** anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'**insolvenza** riguardi l'imprenditore, dal **pubblico ministero**.

3. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 14 ter, commi 1-6-7

Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.


6. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.




Art. 27, comma 2:
per i procedimenti di regolazione della crisi
o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al
comma 1 e le controversie che ne derivano
è competente il tribunale nel cui circondario
il debitore **ha il centro degli interessi
principali**.



Ricorso
Art. 268

Art. 2, comma 1, lett. m):
**“centro degli interessi principali del
debitore” (COMI):** il luogo in cui il
debitore gestisce i suoi interessi in modo
abituale e riconoscibile dai terzi

Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; il centro degli interessi principali per la persona fisica esercente attività impresa coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.



Artt. 73 e 83

Per “conversione” la liquidazione controllata può essere chiesta
da debitore, creditore e **PM**

Art. 38, comma 2

L'autorità giudiziaria che rileva l'**insolvenza** nel corso di un
procedimento lo segnala al pubblico ministero.



Art. 271

Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.



Art. 269

Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato **personalmente** dal debitore, **con l'assistenza dell'OCC**.

2. Al ricorso deve essere allegata una **relazione**, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla **completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda** e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Art. 270, comma 1

Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e **verificati i presupposti** di cui agli articoli 268 e **269**, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata

Documenti



Atti in
frode

Art. 14 ter, commi 3-5

Liquidazione dei beni

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 14 quinquies comma 1:

Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, **verificata l'assenza di atti in frode ai creditori** negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.



Art. 39 (Titolo III)

Obblighi del debitore

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle **procedure** di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le **scritture contabili e fiscali obbligatorie**, le **dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti** ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. **Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.**

Art. 39

... segue Obblighi del debitore

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).



DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO (artt. 39 – 143 – 150 – 151 – 270, c. 6):

- scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi o anni precedenti
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti
- relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
- stato particolareggiato ed estimativo delle attività (con gravami)
- elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
- **relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore (accesso a banche dati pubbliche)**
- **ricognizione di tutte le cause pendenti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari**
- **elenco di tutti i contratti in essere**
- **provvedimenti di apertura di procedure concorsuali o da sovraindebitamento precedenti**
- **documentazione per verifica dei requisiti per le start – up innovative**

Art. 268 comma 2:

Al ricorso deve essere allegata una **relazione**, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla **completezza e l'attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la **situazione** economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.



Art. 344

Norme penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il **debitore** che:

- a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle **sezioni II e III del capo II del titolo IV** aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle **sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V**, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria **situazione debitoria** ovvero la propria documentazione contabile;
- c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
- d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



Art. 270, comma 1

Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata

Art. 73

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Art. 83

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Art. 274, c. 2:

Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.




Art. 282

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.



Relazione di accompagnamento CCII (art. 282)

In relazione all'obiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché **della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico**, è previsto che l'esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.

Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.

Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell'articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all'articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore.

Legge n. 155/2017, art. 8

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;



DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

(78) L'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni **non sempre è appropriata**, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Se l'imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura.

(79) Per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, **l'autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l'entità dei debiti; il ... (omissis)**

Art. 23, comma 2,

In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.



Art. 270, comma 1

Apertura della liquidazione controllata

1. **Il tribunale**, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara **con sentenza** l'apertura della liquidazione controllata

SPOSSESSAMENTO DEL DEBITORE

Art. 275, comma 2:

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Art. 14 quinquies, comma 1

Decreto di apertura delle liquidazione

1. **Il giudice**, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, **verificata l'assenza di atti in frode ai creditori** negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.



Art. 268

Art. 269

Documentazione a corredo del ricorso

Verifiche OCC

Verifiche atti in frode ai creditori

Verifiche del Tribunale ed apertura procedura

Art. 270, comma 1

Art. 344



Art. 270, comma 2

Apertura della liquidazione controllata

2. Con la sentenza il tribunale:

- a) nomina il giudice delegato;
- b) **nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi** di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
- c) **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;**
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** entro il quale, a **pena di inammissibilità**, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai **sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;**
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Art. 14 quinquies, comma 2

Decreto di apertura delle liquidazione

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

- a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).



Art. 270, commi 3-4-5

Apertura della liquidazione controllata

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli **articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; **la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.**

5. Si applicano l'**articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151**; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, **le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.**

Art. 14 quinquies, commi 3-4

Decreto di apertura delle liquidazione

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.



Art. 35, comma 4 bis CAM

Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali

Art. 35.1 CAM

1. **L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis.** In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.



Art. 275, comma 2... segue Art. 35.1 CAM

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

3. **Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario** a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività

Art. 276, comma 2:

con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il **pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3** e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate

... segue Art. 35.1 CAM

L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.



Art. 35.2 CAM

1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:

- a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
- b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
- c) la data di conferimento dell'incarico;
- d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
- e) la natura di tale rapporto.

... segue Art. 35.2 CAM



2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.



Art. 272, comma 1

Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro **trenta giorni dalla comunicazione della sentenza** aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali **notifica** la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di **trenta giorni**.



Dal liquidatore ?

Art. 270, c. 2: d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** entro il quale, **a pena di inammissibilità**, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, **predisposta** ai sensi dell'articolo 201

Art. 14 sexies

Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.



Liquidatore

Art. 272, comma 1: notificazione della sentenza



Art. 273, comma 1

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), **il liquidatore predispone un progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e **lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.**

Art. 10

1. **Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice** sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsi.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un **domicilio digitale**, da utilizzare **esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:**

- a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi;
- b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
- c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

3. **Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.**

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale



Tribunale

Liquidatore

Art. 35.1 CAM: accettazione incarico + coadiutori

Art. 201 e art. 10: creazione domicili digitali e Pec ?

Art. 272, comma 1: notificazione della sentenza – proroga del termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d)

Giudice Delegato



Art. 272, comma 2

Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione

2. Entro **novanta giorni dall'apertura della liquidazione** controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e **modalità** della liquidazione. Si applica **l'articolo 213, commi 3 e 4**, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed **approvato dal giudice delegato**.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Cancelliere ?

Art. 14 sexies

Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare (omissis)

Art. 14 novies, c.1:

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. **Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.**

Art. 14 quinquies, c. 4:

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, **in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.**



Art. 213, commi 3 - 4

Programma di liquidazione

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e **modalità** della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le **azioni giudiziali** di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali **l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda**, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Art. 270, comma 6:

Se un **contratto** è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa **fino a quando il liquidatore, sentito il debitore**, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi ...

Art. 275, comma 2

Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, **in quanto compatibili**.

Titolo V, Capo IV, Sezione II

Artt. 214 – 218

Art. 216

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura **sono stimati da esperti** nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche ... I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

La stima può essere omessa per i beni di modesto valore.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno... Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche

...

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, ...



Art. 216, comma 8

Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo **ratealmente**; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Art. 569, comma 3, terzo periodo, c.p.c.

Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed **entro un termine non superiore a dodici mesi**.

Art. 574, comma 1, secondo periodo c.p.c.

Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, **ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione**, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. ...

Art. 585 c.p.c.

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

Art. 587, comma 1, secondo periodo c.p.c.

decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione

La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti **dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine**; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate.



Art. 143

1. Nelle **controversie**, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina **l'interruzione del processo**. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Artt. 150 e 151

Art. 41, comma 2, TULB

Art. 150

Creditiore fondiario

1. **Salvo diversa disposizione della legge**, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna **azione individuale esecutiva o cautelare** anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Art. 151

1. La liquidazione giudiziale apre il **concorso dei creditori** sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. **Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.**



Art. 277

Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14 duodecies

Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



Art. 270, comma 6

Apertura della liquidazione controllata

6. Se un **contratto** è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito **nelle prestazioni principali** da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando **il liquidatore, sentito il debitore**, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, **assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi**, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. **In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.** In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 72 l.f.

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto

Art. 74 l.f. – Art. 179 CCII

Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Art. 78 l.f. – Art. 183 CCII

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Art. 82 l.f. – Art. 187 CCII

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.



Art. 274

Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, **autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione** prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, **sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.**

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, **quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.**

Conseguire disponibilità beni

Recuperare crediti

Rendere inefficaci atti in pregiudizio

Art. 14 decies

Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.



Tribunale

Liquidatore

Giudice Delegato

Art. 35.1 CAM: accettazione incarico + coadiutori

Art. 201 e art. 10: creazione domicili digitali e Pec

Art. 272, comma 1: notificazione della sentenza – proroga del termine di cui all’art. 270, comma 2, lett. d)

Art. 272, comma 2: inventario – programma di liquidazione - coadiutore

Art. 213, comma 4: esercizio provvisorio / affitto azienda

Art. 270, comma 6: subentro nei contratti

Art. 274 - 143: esercizio o proseguimento azioni legali

Art. 272, comma 2: approvazione del programma di liquidazione

Art. 274: autorizzazione esercizio o proseguimento azioni legali



Art. 201

Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con **ricorso da trasmettere a norma del comma 2**, ~~almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.~~

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 14 septies

Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è

proposta con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di

cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.



Domanda di ammissione al passivo

3. Il ricorso contiene:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.

5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.



Art. 201

Domanda di ammissione al passivo

6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 14 septies

Domanda di partecipazione alla liquidazione



Art. 273

Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), **il liquidatore predispone un progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e **lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.**

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Art. 14 octies

Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla

ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.



Art. 273

Formazione del passivo

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Art. 272, comma 1

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza **aggiorna** l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. **Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.**

Art. 270, comma 2, lett. f):

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

Creditori tardivi ?
Creditori ultratardivi ?

Art. 14 sexies, c. 1:

Il liquidatore, **verificato** l'elenco dei creditori



Tribunale

Liquidatore

Giudice Delegato

Art. 35.1 CAM: accettazione incarico + coadiutori

Art. 201 e art. 10: creazione domicili digitali e Pec

Art. 272, comma 1: notificazione della sentenza – proroga del termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d)

Art. 272, comma 2: inventario – programma di liquidazione

Art. 213, comma 4: esercizio provvisorio / affitto azienda

Art. 270, comma 6: subentro nei contratti

Art. 274 - 143: esercizio o proseguimento azioni legali

Art. 272, comma 1: predisposizione stato passivo **CREDITORI**

Art. 272, comma 2: approvazione del programma di liquidazione

Art. 274: autorizzazione esercizio o proseguimento azioni legali

Art. 273, comma 5: definitiva formazione dello stato passivo (**contestazioni**)



Art. 275, commi 1 - 2

Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che **ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato**. Il mancato **deposito** delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. **Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione**. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e **riscosso interamente il prezzo**, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il **rendiconto**. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

Art. 216, comma 8

Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo **ratealmente**; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Art. 14 novies

Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.



Esecuzione del programma di liquidazione

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un **progetto di riparto** da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a **giorni quindici** per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Liquidazione

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli

previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.



Tribunale

Liquidatore

Giudice Delegato

Art. 35.1 CAM: accettazione incarico + coadiutori
Art. 201 e art. 10: creazione domicili digitali e Pec
Art. 272, comma 1: notificazione della sentenza – proroga del termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d)

Art. 272, comma 2: inventario – programma di liquidazione
Art. 213, comma 4: esercizio provvisorio / affitto azienda
Art. 270, comma 6: subentro nei contratti
Art. 274 - 143: esercizio o proseguimento azioni legali

Art. 272, comma 1: predisposizione stato passivo **CREDITORI**

Art. 275: amministrazione del patrimonio – esecuzione liquidazione
Art. 275, comma 1: relazioni semestrali

Art. 275, comma 3: predisposizione del rendiconto

Art. 275, comma 5: predisposizione del piano di riparto **CREDITORI**

Art. 272, comma 2: approvazione del programma di liquidazione

Art. 274: autorizzazione esercizio o proseguimento azioni legali

Art. 273, comma 5: definitiva formazione dello stato passivo (**contestazioni**)

Art. 275, comma 2: ordine di cancellazione dei gravami
Art. 275, comma 1: revoca mancata presentazione delle relazioni semestrali

Art. 275, commi 3 e 4: approvazione del rendiconto o richiesta di modifica / integrazione – sostituzione del liquidatore
Art. 275, comma 3: liquidazione del compenso del liquidatore
Art. 275, comma 5: definitiva formazione del piano di riparto (**contestazioni**)

Art. 276: decreto di chiusura della procedura



Art. 276

Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, **autorizza il pagamento del compenso** liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate

Art. 277, comma 2

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, **con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.**

14 duodecies, comma 2:

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14 novies, comma 5

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.



Art. 283

1. Il debitore **persona fisica** meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari al doppio dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 14 undecies

Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.



Art. 283

1. Il debitore **persona fisica** meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari al doppio dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 .

Art. 14 undecies

Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.



... segue Art. 283

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

4. Alla domanda deve contenere o vi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

... Art. 283

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.



... segue Art. 283

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

... segue Art. 283

9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.